

25/02/2026

## Tra libertà di movimento del genitore e interesse superiore del minore in caso di trasferimento unilaterale della residenza



Cerca

[RICERCA AVANZATA](#)

La Corte di Cassazione interviene in una materia di importante attualità, delineando i confini del potere di intervento del giudice dinanzi al trasferimento di uno dei genitori insieme al figlio. La pronuncia affronta il delicato punto di equilibrio tra il diritto fondamentale alla libera circolazione e stabilimento del genitore, e il diritto del minore alla bigenitorialità, inteso come mantenimento di un rapporto equilibrato e continuativo con entrambi i rami genitoriali.

di [Cecilia Gaudenzi - Avvocato in Milano](#)

[Cass. civ., sez. I, ord., 24 febbraio 2026, n. 4110](#)

Il principio espresso dai giudici di legittimità rifugge da ogni automatismo sanzionatorio: l'unilateralità del trasferimento, pur costituendo una violazione dei doveri di cooperazione genitoriale, non comporta necessariamente l'ordine di rientro o il mutamento del collocamento, dovendo il giudice operare un **bilanciamento** concreto centrato sull'interesse preminente del minore e sulla stabilità del suo contesto di vita.

La vicenda processuale trae origine dal ricorso per la regolamentazione dei ruoli genitoriali ex art. 473-bis.12 c.p.c. proposto da un padre dinanzi al Tribunale di Siracusa. Il ricorrente deduceva che la madre del figlio minore, di soli due anni, aveva improvvisamente e unilateralmente **trasferito la residenza del bambino** dalla Sicilia a Volturara Irpina (AV), a oltre 500 km di distanza, **senza alcun preventivo accordo** o autorizzazione da parte del padre ovvero del Giudice.

Tale condotta, a dire del padre, configurava una palese violazione del regime di affidamento condiviso e del principio di **bigenitorialità**, rendendo di fatto impossibile l'esercizio del suo diritto di visita e la partecipazione alla quotidianità del figlio.